

# CAPITOLATO TECNICO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO SU AREE PUBBLICHE NEL COMUNE DI TAVIANO.

CIG: 68975473D9

## Art. 1 -Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto l'affidamento del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento su aree pubbliche nel territorio del Comune di Taviano.

- Più precisamente, il servizio parcheggio veicoli deve essere svolto nelle seguenti aree di cui il Comune di Taviano ha la disponibilità
- **Piazza del Popolo:** 22 stalli già previsti;
- **Via Giordano Bruno:** lato dx 17 stalli già previsti, con ampliamento su Via G. Bruno di n. 5 stalli, dall'intersezione con P.zza Matteotti fino al civico 6 (Istituto delle Suore);
- **Via Donatori Volontari del Sangue:** 12 stalli già previsti;
- **Via Immacolata dall'intersezione con Via D.V. del Sangue direzione Piazza San Martino e P.zza San Martino:** 20 stalli già previsti;
- **Via Immacolata dall'intersezione Via D.V. del Sangue direzione P.zza Diaz:** 15 stalli sino all'intersezione con via Toti già previsti + 11 stalli sino all'intersezione con Via Amelio; eliminazione di 3 stalli fino all'intersezione con Via Fiume e degli stalli presenti in Piazza Diaz;
- **Corso Vittorio Emanuele II** da Via Immacolata sino all'intersezione con Via Regina Margherita compreso il Largo semaforico 44 stalli; eliminazione delle strisce blu su Vico del Corso I;
- **Corso Vittorio Emanuele II** dall'intersezione di Via Regina Margherita sino a Piazzetta Don Luigi Antonazzo-Via Pacinotti lato sx: nuova istituzione di 11 stalli a pagamento;
- **Via Franco:** 8 stalli già previsti;
- **Via Montessori:** nuova istituzione di 11 stalli a pagamento fino al Passo carrabile riservato alla Scuola Aldo Moro;
- **Via Tempesta:** nuova istituzione di circa 26 stalli a pagamento dall'intersezione con Via Santacroce all'intersezione con Via Leghe Contadine lato sx;
- **Via Sant'Antonio da Padova:** nuova regolamentazione con parcheggio a pagamento sul lato sx, dall'intersezione con Via Don Luigi Sturzo fino a Via Regina Margherita, e sul lato dx dall'intersezione con Via Sant'Agnese fino all'intersezione con Via Regina Margherita, individuando circa 20 stalli;
- **Via Fogazzaro:** nuova regolamentazione con soste a pagamento sul lato sx, dall'intersezione con Via Don Luigi Sturzo fino all'intersezione con Via Regina Margherita, con individuazione di circa nuovi 26 stalli;
- **Via Sant'Antonio Abate, lato dx e sx, fino all'intersezione con Via Sant'Agnese e con Largo Sant'Antonio,** con individuazione di n. circa 10 stalli
- **Via Regina Margherita:** nuova istituzione di parcheggio a pagamento sul lato dx in direzione Racale di Via Regina Margherita, dall'intersezione con Via Verdi all'intersezione con Via Hugo con individuazione di circa 25 nuovi stalli – **si fa presente che la individuazione degli stalli blu avverrà tenendo conto degli ingressi carrabili e degli spazi antistanti le abitazioni dei residenti, oltre ai passi carrai già rilasciati;** sul lato dx direzione Gallipoli dall'intersezione con Via Sant'Antonio Abate per il tutto il fronte del palazzo "Trisolino";

- **Viale Barberini:** lato sx, dall'intersezione di Via Toti con Via Amelio adiacente allo spartitraffico e sempre adiacente allo spartitraffico, ma in senso inverso, dall'altezza di Via Amelio con direzione Via Toti, fino a Via Toti: 30 stalli;
- **Via Leghe Contadine, Via Martino e Via Oberdan:** lato dx e sx di Via Leghe Contadine dall'intersezione con Via Campanella fino all'intersezione con Via Martino previa istituzione di senso unico su predetto tratto ; Via Martino, direzione Martino, lato dx, dall'intersezione con Via De Razza all'intersezione con Via Oberdan e su Via Oberdan lato Dx sino al Civico n. 4 istituzione di nuovi 20 stalli in totale;
- **Lungomare Jonico Mancaversa:** sul lato dx direzione sud, regolamentazione con soste a pagamento nel solo periodo estivo (01/07/2016- 31/08/2016), con individuazione di circa 40 stalli di sosta;
- **Corso Viareggio sul lato sx direzione Nord :** regolamentazione con soste a pagamento nel solo periodo estivo (01/07/2016- 31/08/2016): 20 stalli di sosta

**Orari della sosta a pagamento** (riferiti a tutti i giorni con esclusione dei festivi):

- **Periodo estivo (01 giugno – 30 settembre)** :dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 21.00
- **Periodo invernale (01 ottobre – 31 maggio)** dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 20.00.
- **Nelle zone ricadenti nella Marina di Mancaversa** il periodo da considerare è 01 Luglio – 31 Agosto, con i seguenti orari e compresi i festivi: dalle 09.00 alle 24.00, ad eccezione del Mercoledì sul Lungomare Jonico, dove sarà previsto il seguente orario per la sosta a pagamento: 09.00-15.00

**Tariffe da applicare per la sosta**

- Euro 0.60 l'ora, precisando che, attraverso i parcometri, il pagamento dovrà essere proporzionato alla durata della sosta, con pagamento minimo di €0,30;
- Tariffa da applicare per la sosta a Mancaversa: € 0,80 l'ora, con pagamento minimo di € 0,40;
- Tariffa da applicare in Via Immacolata-dall'intersezione con Via Donatori Volontari del sangue sino a Piazza San Martino- su Piazza San Martino ed in Via Montessori: € 0.80 oraria con pagamento minimo consentito € 0,10

**Esenzioni e agevolazioni**

- dovranno essere esenti dal pagamento del ticket le seguenti categorie, le quali potranno utilizzare i parcheggi a pagamento per tutto il tempo necessario allo svolgimento delle proprie attività: veicoli di Polizia Locale, Forze dell'Ordine, Protezione Civile, Autoambulanze, Vigili del Fuoco, veicoli di proprietà del Comune, auto con contrassegno di portatore di handicap;
- dovranno essere agevolati a mezzo di apposito abbonamento di durata mensile del valore di € 20,00 rilasciato dal Comando di Polizia Municipale le seguenti categorie: cittadini, commercianti, lavoratori la cui abitazione o posto di lavoro ricadono nelle aree regolamentate a pagamento;

**Art. 2 -Durata della concessione**

La durata della concessione è fissata in 3 anni: il servizio avrà decorrenza dalla data dell'affidamento. Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs 50/2016, allo scadere della concessione, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per

l'individuazione di un nuovo contraente, il soggetto affidatario dovrà garantire, su richiesta dell'amministrazione, la prosecuzione del servizio alle medesime condizioni della concessione in scadenza, fino all'inizio del servizio da parte del nuovo affidatario e comunque non oltre 12 mesi dalla scadenza.

### **Art. 3-Canone di concessione**

Il concessionario per il periodo di utilizzo delle aree dovrà provvedere al pagamento del canone oggetto di aggiudicazione (percentuale sugli incassi da tariffa) a scadenza trimestrale tramite bonifico da conto dedicato.

Il mancato ritardato pagamento anche di una sola rata potrà determinare la decadenza della presente concessione, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Il Comune può in qualsiasi momento richiedere al concessionario la documentazione contabile e fiscale riguardante il servizio in concessione.

### **Art. 4 - Diritti Del Concessionario**

Per tutta la durata della presente concessione il concessionario ha diritto ad utilizzare, in via esclusiva, le aree oggetto della presente concessione per la gestione del servizio parcheggio veicoli nei termini di cui al precedente articolo 1.

### **Art. 5 - Obblighi Del Concessionario**

Il concessionario assume per tutta la durata della presente concessione i seguenti obblighi:

- realizzazione segnaletica verticale ed orizzontale nelle aree medesime, d'intesa con il Comando di Polizia Municipale; rifacimento della segnaletica orizzontale almeno annuale; detta segnaletica, alla scadenza del contratto, resterà di proprietà del Comune di Taviano, senza diritto del concessionario ad indennizzo di sorta;
- la fornitura, l'installazione, la manutenzione straordinaria e ordinaria degli apparecchi per il controllo del pagamento della sosta; è compresa la fornitura di tutto il materiale di consumo necessario per il corretto funzionamento degli stessi apparecchi, che devono essere nella misura minima obbligatoria di 1 (uno) parcometri ogni 30 posti auto regolamentati; i parcometri devono emettere ad ogni scassetamento due report ticket in originale identici tra loro indicanti gli incassi della macchina, con divisione tra monete e tessere e con resoconto di incassi da transazioni elettroniche
- Il prelievo dei corrispettivi, la verifica e contabilizzazione delle somme introitate sulla scorta degli estratti conto o ticket di gestione emessi dai parcometri;
- espletamento del servizio parcheggio veicoli secondo le modalità stabilite per ciascuna area dal Comando di Polizia Municipale, con applicazione delle tariffe in vigore per i parcheggi pubblici comunali e con rilascio di apposita ricevuta fiscale ai sensi della vigente normativa in materia; le tariffe devono essere rese pubbliche all'utenza in modo visibile e con apposita cartellonistica; in caso di variazione delle tariffe nel corso del contratto, il canone dovuto dal concessionario resta invariato;
- espletamento del servizio parcheggio veicoli nel pieno rispetto della normativa di sicurezza con mezzi e personale proprio da assicurare e retribuire ai sensi di legge; si richiede il controllo da parte di almeno 2 unità di Ausiliari del Traffico così da coprire tutte le zone nelle 8 ore giornaliere previste; **L'aggiudicatario dovrà prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze del precedente affidatario per il servizio prestato nel Comune di Taviano.**
- assunzione di ogni responsabilità in ordine agli infortuni del personale impiegato e per danni a chiunque arrecati in via sia diretta che indiretta nell'espletamento del servizio, incluso il Comune di Taviano;
- munire il personale impegnato di apposita divisa da lavoro secondo caratteristiche a

concordarsi con il Comando di Polizia Municipale e di tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; il personale dovrà comportarsi con correttezza, educazione e senso di responsabilità nei confronti degli utenti e del Comune concessionario;

- esecuzione puntuale degli interventi ulteriori specificati in sede di offerta tecnica.
- Resta inteso che qualora gli incassi del servizio non siano sufficienti a coprire le spese sostenute dal gestore, lo stesso dovrà farsi carico delle eventuali perdite senza accampare alcun credito nei confronti del Comune di Taviano.

Il Comune di Taviano si riserva la facoltà di utilizzare, in tutto o in parte, per proprie iniziative/eventi le aree concesse fino ad un massimo complessivo di dieci giorni all'anno, senza che il canone dovuto dal concessionario subisca variazioni.

Il Comune di Taviano si riserva di ampliare le zone regolamentate a pagamento previa Delibera di Giunta ed anche in attuazione di un nuovo adottando Piano del Traffico.

Alla scadenza della concessione il concessionario è tenuto a riconsegnare le aree nelle medesime condizioni in cui le ha ricevute. In caso di accertata loro manomissione si procederà all'effettuazione dei lavori con addebito delle spese al concessionario stesso.

#### **Art. 6 -Responsabilità del Concessionario**

##### **a) Sicurezza e igiene sul lavoro – piani di emergenza, evacuazione e pronto soccorso**

Il Concessionario si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 81/2008 e sue successive modifiche e integrazioni. Il Comune, successivamente all'aggiudicazione, si riserva di risolvere la concessione o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno i principi minimi di sicurezza stabiliti dalla vigente normativa in materia.

Durante il periodo della concessione il concessionario dovrà provvedere agli aggiornamenti e alla formazione necessaria dandone comunicazione tempestiva al Comune.

Tutta la documentazione comprovante l'attuazione delle misure di sicurezza dovrà essere tenuta a disposizione sia del Comune che delle autorità competenti.

Nessun onere aggiuntivo sarà previsto per l'Ente per gli obblighi di cui al presente articolo.

##### **b) Responsabilità civile per danni verso terzi e verso i prestatori di lavoro**

Il concessionario risponde del mancato adempimento degli obblighi assunti con la concessione e di ogni danno o inconveniente, diretto o indiretto, arrecato al Comune o a terzi nell'esercizio della medesima.

Il Comune non assume nei confronti dei terzi alcuna forma di responsabilità relativa alla gestione dei parcheggi, sia essa di natura contrattuale (rapporti con fornitori, prestatori d'opera, istituti di credito o assicurativi, utenti del servizio, ecc.) che extracontrattuale (danni a terzi ecc.).

Il concessionario risponde direttamente verso il Comune, i terzi ed i prestatori di lavoro, dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'ambito dell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale alle dipendenze del concessionario per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per la mancata osservanza dei termini della concessione.

Il concessionario in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati per omissione o negligenza dei dipendenti nella esecuzione del servizio.

##### **c) Obblighi contributivi**

Tutti gli obblighi e gli oneri contributivi, assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali

relativi al personale dipendente del concessionario sono a carico dello stesso che ne è il solo responsabile.

#### **d) Altre responsabilità e obblighi**

Il concessionario è tenuto al rispetto della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza contenuti nel D.Lgs. 196/2003.

Il Concessionario, ricorrendone i presupposti, è tenuto alla tenuta dei registri di manutenzione delle attrezzature, con assunzione delle relative responsabilità.

#### **Art. 7 -Cauzione definitiva**

A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, all'atto della stipulazione del contratto di concessione il concessionario dovrà costituire, nei modi di legge, cauzione definitiva onnicomprensiva, comprendente la cauzione per la gestione del servizio e la cauzione per la realizzazione a regola d'arte degli impianti di gestione e controllo dei parcheggi, quest'ultima svincolabile dopo la certificazione di regolare esecuzione da prestarsi, ai sensi dell'art. 103 D.Lgs 50/16 nella misura del 10% dell'importo contrattuale complessivo, a garanzia del mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione del servizio.

La cauzione dovrà essere reintegrata nei casi in cui l'Amministrazione comunale operi su di essa dei prelevamenti. Resta salvo per l'Amministrazione comunale l'espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La cauzione sarà completamente svincolata dopo la scadenza della concessione, previo accertamento del regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali da parte del concessionario.

La cauzione dovrà garantire anche per inadempimenti contrattuali derivanti da imprese affidatarie di lavori o servizi attribuiti dal concessionario nell'ambito dell'esercizio della concessione.

#### **Art. 8 - Altre garanzie e assicurazioni**

Il Concessionario terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione comunale per tutti i rischi che, a qualunque titolo, derivassero dalla concessione, garantendo le coperture assicurative previste dalla legge relativamente a:

- a) i danni alle aree, alle attrezzature ed a quanto utilizzato per lo svolgimento del servizio in concessione;
- b) la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro in rapporto al servizio in concessione compresa la responsabilità personale di tutti gli addetti quali che siano le rispettive mansioni e specializzazioni; nel novero dei terzi deve essere compreso il Comune di Taviano nella sua qualità di committente

Allo scopo il concessionario si impegna a stipulare con primaria Compagnia, polizze assicurative a copertura dei suddetti rischi.

#### **Art. 9 -Penalità e sanzioni**

Il Comune di Taviano si riserva la facoltà di eseguire, in ogni momento, anche senza preavviso controlli e opzioni a mezzo di personale a ciò incaricato in merito al rispetto di quanto previsto nel presente capitolato.

Qualora siano accertate inadempienze di uno o più obblighi di cui al presente capitolato da parte del concessionario il Comune potrà applicare, previa contestazione scritta allo stesso, una penale da euro 100,00 per ciascuna inadempienza, anche tramite prelievo automatico dal deposito cauzionale. L'applicazione della sanzione deve essere preceduta da regolare contestazione al concessionario, con facoltà per quest'ultimo di presentare controdeduzioni.

Resta in ogni caso salvo il risarcimento del maggior danno e delle spese che il Comune dovesse sostenere per effetto delle inadempienze del concessionario come sopra indicato.

### **Art. 10 - Clausola risolutiva e revoca o sospensione della concessione**

Il Comune, senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto anche a titolo di risarcimento danni e senza che il concessionario possa vantare alcuna pretesa od indennizzo di sorta, neppure a titolo di rimborso spese, si riserva la facoltà di avvalersi nei confronti del concessionario della clausola risolutiva espressa di cui all' art. 1456 del codice civile, previa diffida, anche per una sola delle seguenti cause:

- in caso di mancato pagamento della percentuale dovuta sugli incassi nei termini stabiliti
- Per il sopravvenire in capo al concessionario di situazioni ostative previste dalla normativa antimafia o per il venire meno anche di una sola delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. 50/16;
- Qualora il concessionario ceda in tutto o in parte la concessione a terzi, ovvero eserciti solo una parte dei servizi oggetto della presente convenzione;
- Qualora il concessionario, nel dar seguito agli obblighi di cui alla presente convenzione, dimostri grave imperizia o negligenza tale da compromettere la gestione del servizio;
- Per applicazione di tariffe superiori a quelle massime stabilite;
- Per chiusura totale e/o parziale anche temporanea dei parcheggi senza giustificato motivo ovvero uso, anche solo di una parte, difforme da quello prescritto;
- Per accertate gravi inadempienze relativamente alle attività previste nelle clausole e condizioni della concessione;
- Qualora il concessionario ponga in essere frodi verso il Comune, non reintegri o non adegui il deposito cauzionale, sia cancellato dall' Albo Regionale delle Cooperative se cooperativa sociale e/o dal Registro delle Imprese, sia dichiarato fallito o sottoposto a procedure concorsuali o non versi i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge nei confronti dell'INAIL e degli Istituti previdenziali obbligatori per legge;
- Qualora siano accertate violazioni della dignità, dei diritti e delle libertà personali degli utenti o dei lavoratori;
- In caso di abbandono del servizio pubblico;
- Per tutti gli altri casi contemplati dalla legislazione nazionale e regionale vigente;
- Qualora il numero complessivo delle penali risulti maggiore a 5 in un anno o nei casi di particolare gravità è comunque facoltà del Comune procedere alla risoluzione in danno del concessionario;
- In caso di risoluzione per uno dei casi di cui all'articolo presente o per altre ipotesi nelle quali sia configurabile un comportamento doloso o colposo del soggetto aggiudicatario, sorge in capo al Comune il diritto di affidare il servizio a terzi in danno al soggetto aggiudicatario.
- la concessione, in qualsiasi momento, potrà essere, in tutto o in parte, revocata o temporaneamente sospesa per motivi di ordine pubblico o per motivi di interesse pubblico e/o contingenti allo svolgimento di attività comunali o scolastiche, senza diritto per il concessionario ad indennizzo o risarcimento del danno;

In tali casi il concessionario sarà tenuto al pagamento del canone fino all'ultimo giorno di utilizzo effettivo dell'area/aree.

A quest'ultimo sono addebitate le spese che il Comune dovesse sostenere in aggiunta a quelle previste dalla concessione risolta.

L'esecuzione in danno di cui sopra non esime l'aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali di legge. Il Comune in caso di risoluzione si riserva di incamerare la cauzione e di agire per gli ulteriori danni derivanti dalla interruzione del servizio e dal successivo affidamento ad altro soggetto. È fatta salva la facoltà del Comune di avviare la procedura di risarcimento dei danni materiali o di immagine derivanti dal mancato espletamento o non conforme della concessione.

Il Comune si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 50/16 di risolvere il contratto sottoscritto con la Ditta in presenza della condizioni contemplate nella norma richiamata.

**Art. 11 - Spese**

Tutte le spese della concessione e sue consequenziali, nessuna esclusa né eccettuata, sono a totale carico del concessionario che accetta di sostenerle.

Le spese del funzionamento della commissione si quantificano in €. 2.000,00 e sono a carico della ditta aggiudicataria, da versarsi prima della stipula del contratto.

**Art. 12 -Controversie**

Il foro territorialmente competente a decidere in ordine a qualsiasi controversia da attribuire alla giurisdizione ordinaria sarà esclusivamente quello di Lecce. Per gli aspetti pubblicistici e per le controversie demandate dalla legge alla giurisdizione amministrativa sarà competente il TAR della Puglia.

**Art. 13 -Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato e nei suoi allegati si rinvia a quanto disposto dalla Parte III – Contratti di concessione – (articoli 164 e ss.) del D.Lgs. 50/2016.